

COMUNICATO STAMPA

**Dal 1° aprile parte la Mediazione per le liti minori
Chiusura facile per più di 100 mila contenziosi fiscali**

Più semplice chiudere le liti fiscali minori, di valore fino a 20mila euro, a partire dal prossimo 1° aprile. Per gli atti notificati da questa data in poi, infatti, entra in vigore l'istituto della mediazione tributaria che apre una finestra di dialogo prima del contenzioso vero e proprio e, in caso di accordo, prevede anche una riduzione al 40% delle sanzioni.

A presentare le linee guida della mediazione sono stati stamattina a Roma, durante una conferenza stampa, il direttore dell'Agenzia, Attilio Befera, e il direttore Affari legali e contenzioso, Vincenzo Busa.

“La mediazione – ha affermato il direttore Befera – è diretta ad alleggerire il lavoro delle Commissioni tributarie che, per effetto della riduzione del numero delle controversie, potranno dedicare più tempo e più attenzione alle cause di maggior valore. Le liti che potenzialmente si possono chiudere grazie al nuovo istituto, senza impegnarsi in defatiganti contenziosi, sono più di 110 mila, 66% del contenzioso”.

“I vantaggi per il contribuente – ha affermato il direttore Affari legali e contenzioso, Vincenzo Busa – sono i tempi brevi e certi per ottenere una decisione dell'Agenzia su richieste di annullamento, rimborso e rideterminazione in sede di mediazione”.

I numeri del contenzioso - Nel 2011, mentre il numero dei ricorsi è diminuito del 9,2% rispetto al 2010, il numero delle liti pendenti è aumentato del 5,9%.

Il numero delle controversie vinte da parte dell'Agenzia delle Entrate rimane stabile, attestandosi al 61,4%, mentre aumenta l'indice di vittoria per valore, che raggiunge il 73,5% (rispetto al 70,3% del 2010).

I chiarimenti della circolare n. 9/E – La mediazione tributaria, a differenza degli altri istituti deflattivi del contenzioso, come spiega la circolare n. 9/E diffusa oggi, ha carattere generale e obbligatorio. Generale, in quanto opera in relazione a tutti gli atti impugnabili emessi dall'Agenzia delle Entrate, compreso il rifiuto tacito alla restituzione di tributi; obbligatorio, in quanto il contribuente che intende proporre ricorso è tenuto a presentare preventivamente l'istanza di mediazione, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, mentre l'Ufficio è tenuto a esaminare l'istanza e a esprimersi al riguardo.

Modalità e tempistica: primo passo la mediazione – La nuova disciplina della mediazione prevede, quindi, che il ricorso davanti alle Commissioni tributarie sia obbligatoriamente preceduto dalla proposizione, da parte del contribuente, di un reclamo circostanziato all'Agenzia delle Entrate. L'istanza, che può contenere oltre all'eventuale proposta di mediazione anche una richiesta di sospensione dell'atto impugnato, deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso

d'accertamento o altro atto impugnabile alla Direzione Provinciale o Regionale che lo ha emesso.

Nei 90 giorni successivi, l'Ufficio prenderà in esame, attraverso strutture diverse da quelle che hanno definito e redatto l'accertamento, l'istanza e deciderà se accoglierla, nella sua totalità o anche parzialmente, oppure formulare d'ufficio una proposta di mediazione. Se entro i 90 giorni non si raggiunge un'intesa o in precedenza interviene il diniego dell'Ufficio, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria, aprendo così la via al contenzioso.

L'accordo di mediazione riduce le sanzioni al 40% - Nel caso in cui la mediazione si concluda positivamente, viene sottoscritto un accordo in base al quale le sanzioni vengono ridotte al 40%. Ciò sia nell'ipotesi di una rideterminazione della pretesa, sia nel caso in cui venga confermato integralmente il tributo contestato. Il pagamento dell'intero importo dovuto o della prima rata, in caso di rateizzazione (che può arrivare fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo), va effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione.

Per avere tutte le informazioni sul nuovo istituto, ci si può collegare al sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, e cliccare all'interno della sezione "Documentazione – Contenzioso e strumenti deflativi - Mediazione". Inoltre, su FiscoOggi.it, saranno pubblicati articoli di approfondimento sul tema.

Roma, 19 marzo 2012

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)